

ALLEGATO E) AD ATTO N° 33674RACCOLTA

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA

"CAV.F.DE CECCO"

già

SCUOLA MATERNA "CAV.del LAVORO FILIPPO DE CECCO"

STATUTO

CAPO I° - NOME ED ORIGINE DELLA FONDAZIONE.

Art.1 - E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE

SCUOLA MATERNA CAV.FILIPPO DE CECCO" con sede in Fara San

Martino (CH), alla Via Casimiro Gentile, numero 25 e regolata

dagli artt.14 e seguenti del Codice Civile, già Scuola Materna

"CAV.FILIPPO DE CECCO FU NICOLA" di Fara San Martino, sorta

nell'anno 1910 con il nome di Asilo Infantile "Regina Elena",

per nobile iniziativa di un Comitato cittadino volenteroso.

Largamente affiancato dall'entusiasmo cittadino, l'Asilo In-

fantile fu collocato in un fabbricato posto nel centro del-

l'abitato, in Via dell'Ospedale n.47, oggi via Casimiro Gen-

tile n.25, preso in fitto dal proprietario Sig. Verna Felice

Vincenzo fu Giuseppe.

Lo stabile predetto passò all'Arciprete Don Silvestro Giovan-

ni Natale, e poscia al Cav. De Cecco Filippo fu Nicola, rima-

nendo sempre addetto gratuitamente ad Asilo, il quale a poco

a poco cominciò a sviluppare e prosperare in modo da assurge-

re a seria importanza.

Nel Novembre 1929, il Cavaliere del Lavoro Sig. De Cecco Fi-

lippo fu Nicola, donava all'Asilo medesimo tutto quanto lo

stabile in cui era in affitto, a condizione che fosse stato adibito ad "ASILO INFANTILE" e non per altro uso.

La donazione venne altresì condizionata al fatto che, in caso di estinzione dell'Asilo, la struttura fosse sempre ed esclusivamente adibita ad opere di beneficenza, e mai alienata per altro uso.

Successivamente, con Regio Decreto dell'11 maggio 1933, l'Asilo Infantile venne eretto in ENTE MORALE con amministrazione autonoma, e riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ai sensi della Legge 17 Luglio 1890, n.6972.

CAPO II° - SCOPI E FINALITA' DELLA FONDAZIONE.

Art.2 - La Fondazione ha per scopo di accogliere e custodire, nei giorni feriali, i bambini di ambo i sessi appartenenti al Comune di Fara S. Martino ed ai comuni limitrofi, dell'età dai tre anni ai sei anni, e di provvedere alla Loro educazione fisica, morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età. Ai loro genitori è chiesto il pagamento di una retta da stabilirsi dal parte del Consiglio di Amministrazione.

La Scuola per l'Infanzia "Cav.F.De Cecco" si caratterizza come istituzione di educazione integrale e armonica del bambino ed è attenta alla qualità della proposta educativa, centrata sul valore della persona del bambino.

Per il conseguimento dei suo scopi educativi, la scuola si avvale dei mezzi e delle didattiche più idonei atti a stimo-

lare nei bambini la realizzazione delle loro capacità intel-
lettuali, fisiche, sociali, morali e religiose, facendo pro-
prio il progetto educativo FISM (Federazione Italiana Scuole
Materne).

Elementi distintivi che caratterizzano l'azione educativa
della scuola sono:

- la stretta collaborazione con le famiglie;
- la valorizzazione delle competenze e della preparazione
professionale del personale insegnante;
- il dialogo con la Parrocchia, con particolare attenzione ai
temi della pastorale giovanile, familiare e scolastica;
- il rapporto con le istituzioni locali, nel rispetto delle
competenze specifiche e delle disposizioni di legge riguar-
danti il diritto allo studio, alla salute, all'integrazione
sociale;
- il dialogo con la società civile ed, in particolare, la
realtà locale, di cui si valorizzano le risorse, la cultura e
le tradizioni.

Art.3 - I bambini ammessi alla Scuola non potranno rimanervi
oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbli-
gati secondo le leggi e per ragioni di età, a ricevere l'i-
struzione elementare, fatta eccezione per i casi opportuna-
mente documentati e comunicati/autorizzati dalla Direzione
Didattica territorialmente competente.

Art.4 - Ai bambini della Scuola è somministrata la refezione

quotidiana, nei tempi e nelle modalità definite dal regolamento interno e dal preposto Servizio di Igiene, Alimenti e Nutrizione della ASL competente, salvo il caso che i mezzi dell'Istituto non lo consentano.

Art.5 - Nel caso di deficienza di posti, sono preferiti i bambini che non abbiano persone le quali possano convenientemente vigilarli, perché impediti dalle loro occupazioni o da altre cause. Per gli altri si tiene conto dell'ordine di precedenza delle domande.

Art.6 - La Fondazione si propone anche l'accoglienza dei bambini per le attività parrocchiali ed il catechismo; la formazione spirituale, il sostegno educativo a qualsiasi livello per bambini e ragazzi, anche nel dopo scuola e durante il periodo estivo con l'organizzazione di campi estivi giornalieri, in particolare avvalendosi della presenza costante del Parroco e di Ordini Religiosi, come ad esempio accade sin dal 1927, con la stretta collaborazione con la Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, meglio conosciute come Suore Rivasco.

Art.7 - La Fondazione si propone altresì di svolgere attività nei seguenti settori:

- Beneficenza,
- Assistenza sociale e religiosa,
- Promozione culturale ed artistica,

volte al benessere fisico, morale e religioso della popola-

zione delle comunità di Fara S.Martino e dei paesi vicini,
nonchè all'approfondimento culturale ed alla divulgazione
delle figure dei fondatori dell'Ente.

Le predette finalità potranno essere realizzate in proprio
dalla Fondazione oppure in collegamento o a sostegno di altre
organizzazioni che si prefiggono gli stessi obiettivi.

Per il migliore raggiungimento delle finalità suindicate, la
Fondazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o
prendere in locazione beni, siano essi mobili e immobili; fa-
re contratti e/o accordi con altri organismi e/o terzi in ge-
nere.

CAPO III° - DEI MEZZI DI CUI DISPONE E DEL PATRIMONIO.

Art.8 - La Fondazione provvede ai suoi scopi con le entrate
patrimoniali, con le rette pagate per i bambini, con le quote
versate dai Soci, con i contributi dei benefattori, con i
contributi pubblici legati all'acquisita parità scolastica,
col prodotto delle azioni sottoscritte e con ogni altro pro-
vento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Tali fondi vengono depositati presso un Istituto di credito
convenzionato che funge da Tesoreria.

Art.9 - Il patrimonio della Fondazione è costituito :

- dal Fondo di dotazione originario, costituito dal fabbrica-
to posto in Fara S.Martino (CH), via C.Gentile, al numero 25;
- da beni mobili o immobili, donazioni, lasciti testamentari,
elargizioni, oblazioni ed erogazioni che possano pervenire

alla Fondazione da enti o da privati, a qualsiasi titolo;

- da redditi derivanti dal patrimonio.

Le rendite, le risorse e i beni sia immobili che mobili della Fondazione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla LR 17/11, art.4 comma 4, mantenendo cioè i vincoli di destinazione indicati nello Statuto originario e nell'Atto di Donazione da parte del Cav.F.De Cecco.

E' fatto divieto di procedere, anche in forma parziale, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, ed alla costituzione di diritti reali sugli stessi, senza espressa autorizzazione della Giunta Regionale, salvo che nei casi previsti dall'Art.4, comma 4, lettera d) della Legge della Regione Abruzzo del 24.6.2011 n.17.

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa il patrimonio deve essere devoluto alla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona territorialmente competente.

CAPO IV° - DEI SOCI

Art.10 - Sono soci fondatori i firmatari dell'Atto Costitutivo della presente Fondazione, ovvero coloro che già appartengono all'Assemblea dei Soci dell'Ente di origine ed i loro discendenti diretti di 1°grado. I soci fondatori versano annualmente una quota non inferiore ad Euro 100 (cento).

Sono soci benemeriti coloro i quali si obbligano a pagare annualmente una quota non inferiore ad Euro 250 (duecentocin-

quanta).

Sono soci sostenitori coloro i quali si obbligano a pagare annualmente quota non inferiore ad Euro 500 (cinquecento).

L'ammissione di nuovi soci deve avvenire a richiesta degli interessati e deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fino al raggiungimento di un numero massimo di 15 (quindici) soci, fatti salvi i membri della Famiglia De Cecco.

Sono ammissibili, come nuovi soci, esclusivamente le persone che abbiano requisiti di integrità morale, ispirazione cristiana e che si siano distinte in azioni di volontariato.

I nuovi soci possono essere ammessi solo come soci sostenitori o benemeriti, eccezion fatta per i discendenti diretti dei soci fondatori, i quali possono essere ammessi come soci ordinari.

Sono soci onorari coloro i quali ricoprono o hanno ricoperto le cariche onorifiche riportate nel successivo Art.11. A loro non si obbliga pagare alcuna quota societaria annuale.

Art.11 - Sono cariche onorifiche quelle di:

- Presidente Emerito: è quel Socio, già Presidente dell'Ente, il quale si è distinto per particolare impegno e dedizione per il sostentamento morale e materiale dell'Ente stesso. La carica di Presidente Emerito viene deliberata all'unanimità dall'Assemblea dei Soci e può avvenire anche postuma.

- Presidente Onorario: è quel Socio, appartenente alla Famiglia De Cecco il quale, anche non essendo stato Presidente

dell'Ente, si è distinto per averlo sostenuto fattivamente.

La carica di Presidente Onorario viene deliberata all'unanimità dall'Assemblea dei Soci e può avvenire anche postuma.

- Soci Onorari: sono i Soci nominati nell'Assemblea ed appartenenti alla Famiglia De Cecco.

- Segretario dell'Ente: carica da conferire ad un Socio mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci, le cui attribuzioni sono riportate nel successivo Art.30. Ad esso è assegnato il rimborso delle spese vive documentate ed un compenso la cui determinazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

- Ex-Segretario dell'Ente: Socio che ha ricoperto in passato la carica di Segretario dell'Ente.

Art.12 - Perdono la qualità di Soci coloro i quali, entro sei mesi dalla scadenza, non abbiano effettuato i pagamenti dovuti, e coloro i quali abbiano arrecato alla Fondazione gravi danni materiali o in termini di immagine. La decisione a questo riguardo spetta all'Assemblea dei Soci.

Art.13 - Le scadenze e le modalità dei pagamenti delle quote societarie vengono comunicate periodicamente dal Segretario.

CAPO V° - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art.14 - Sono organi esecutivi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Segretario;

- il Revisore dei Conti.

- DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art.15 - Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo entro il mese di aprile ed, in ogni caso, nei termini stabiliti per l'approvazione del conto consuntivo; le altre, ogni qualvolta lo richiedano motivi d'urgenza, sia ad iniziativa del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta da un terzo almeno dei soci.

Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, tramite convocazione inviata ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data prestabilita e riportante l'ordine del giorno.

Art.16 - Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli i quali siano in mora con i pagamenti.

Art.17 - Ogni socio ha diritto ad un sol voto. Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. I soci che non sono in regola con i pagamenti, non possono delegare il loro voto, nè accettare delegazione di voto.

Art.18 - Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di soci o di loro delegati, non in-

feriore ad un volta e mezza quello dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art.19 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.20 - L'Assemblea generale delibera i conti consuntivi, le modificazioni statutarie, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario, delibera circa la radiazione dei Soci e le nomine per il Presidente Emerito ed il Presidente Onorario.

- DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.21 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di sei (6) membri. I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea dei Soci.

Art.22 - Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i componenti del consiglio stesso, un Presidente e un Vice-Presidente. Tanto il Presidente, quanto il Vice-Presidente ed i Consiglieri durano in carica tre (3) anni e possono essere riconfermati senza interruzione. La maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea dei Soci può richiedere il rinnovo del Consiglio di Amministrazione anche prima dello scadere del triennio.

Art.23 - In caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vice Presidente, ne fa le veci il membro più anziano di

nomina e, a pari anzianità di nomina, il più anziano di età.

Art.24 - I componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.25 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei mesi di Aprile e Settembre e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e per le eventuali variazioni al medesimo.

Le altre adunanze hanno luogo ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza.

Art.26 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno, di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti, quando si tratti di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi non può prendere parte alla deliberazione.

Art.27 - I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ri-

cusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Art.28 - Il Consiglio di Amministrazione decide sull'ammissibilità di nuovi Soci ed alla loro iscrizione, provvede all'amministrazione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento, delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale, promuove, quanto occorra, la modificazione dello Statuto, nomina, sospende e licenzia gli impiegati e salariati, delibera le convenzioni da fare con i medesimi, e in genere delibera su tutti gli affari che interessano la Fondazione e che non siano di competenza dell'Assemblea Generale ai termini dell'Art.20.

- DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.29 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il rappresentante legale della Fondazione. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, sospende, per gravi ed urgenti motivi, gli impiegati e salariati, prende, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocare in breve termine.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito del Vice Presidente.

DEL SEGRETARIO, DEL REVISORE DEI CONTI

Art.30 - Il Segretario, eletto dall'Assemblea dei Soci, supporta il Presidente e gli riferisce. Provvede all'amministra-

zione ordinaria della Fondazione per quanto concerne la ste-
sura dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso,
il controllo e la tenuta delle pratiche di gestione, dei re-
gistri di protocollo e degli acquisti, provvede all'incasso
delle rette mensili ed all'effettuazione delle spese ordina-
rie. Redige le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
e dell'Assemblea dei Soci e ne verifica la regolarità tecnica
e la conformità alle Leggi ed allo Statuto. Custodisce in ar-
chivio tutti gli atti della Fondazione.

Art.31 - Il Revisore dei Conti è eletto dal Consiglio di Am-
ministrazione nell'ambito dell'Albo dei Revisori contabili.

Provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la
regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio
parere mediante relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi
approvati dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica
tre anni ed è rieleggibile.

CAPO VI° - NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art.32 - Il servizio di tesoreria è svolto da un Istituto di
credito, previa stipula di una convenzione tra la Fondazione
e l'Istituto di credito stesso. In esso è depositato un conto
su cui vengono versate le entrate e dal quale vengono dedotte
le spese.

Art.33 - I mandati di pagamento non costituiscono titolo le-
gale di scarico per il tesoriere, se non sono muniti della
firma del Presidente e del Segretario.

Art.34 - Annualmente deve essere redatto ed approvato il bilancio consuntivo, entro il mese di aprile, mentre il bilancio preventivo può essere fatto con cadenza triennale, entro il mese di novembre, ed eventualmente, rivisto annualmente. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

CAPO VII° - DISPOSIZIONI SPECIALI ED AVVERTENZE

Art.35 - Il Consiglio di amministrazione provvede alla vigilanza Igienico-sanitaria ed a quella sull'andamento disciplinare, avvalendosi dell'opera dei medici e di ispettori preposti allo scopo.

Alla vigilanza sull'andamento didattico provvede la Direttrice Didattica della Scuola tenendo sempre ben presente i programmi stabiliti dal Ministero dell'Istruzione, dalla FISM e dalla Direzione Didattica del Plesso di appartenenza.

Art.36 - E' in facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione visitare la Fondazione per assicurarsi che proceda regolarmente.

Art.37 - I modi di nomina, la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale, sono fissati nel regolamento interno.

Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale Dirigente ed Insegnante ed il metodo di insegnamento, sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici a ciò relativi.

Art.38 - Sono pure materie di disposizione regolamentare:

- a) i termini per presentare le domande di ammissione dei bambini,
- b) i certificati da allegare alla domanda,
- c) la disciplina interna,
- d) la data di apertura e di chiusura della Scuola,
- e) le norme per la somministrazione della refezione,
- f) l'igiene, la pulizia e quant'altro sia opportuno per il regolare andamento della Scuola e non formi oggetto di disposizione statutaria.

CAPO VIII° - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE

Art.39 - La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata di tempo. Quando lo scopo della Fondazione non è stato raggiunto e quando lo scopo è divenuto impossibile si procede all'estinzione e alla liquidazione della Fondazione.

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole della metà più uno dei membri dell'Assemblea dei Soci.

Alla dichiarazione di estinzione della Fondazione segue la liquidazione del patrimonio secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile e dell'art.4, comma 4, lettera

e) della Legge della Regione Abruzzo del 24.6.2011 n.17 e s.m.i.

I beni che residuano dopo la liquidazione debbono essere attribuiti all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona territorialmente competente.

CAPO IX° - DISPOSIZIONE FINALE

Art.40 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e quelle che saranno emanate in futuro, in materia di Fondazione e di persone giuridiche private legalmente riconosciute.

F.to De Cecco Filippo Antonio

F.to De Cecco Saturnino

F.to De Cecco Giuseppe Aristide

F.to Straccini Emiliano

F.to Piacentino Mario

F.to Di Cecco Giovanna

F.to Di Cecco Giuseppina

F.to Di Marino Francesco

F.to Consalvi Assunta

F.to Consalvi Giovanni

F.to Di Tommaso Giovanni

F.to Travaglini Livio

F.to Tilli Concezio Gilberto

F.to Conti Simonetta

F.to Giovanni De Matteis Notaio (L.S.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Per uso *al. Cuffi*
Chieti, il 18-06-2014
(Avv. Giovanni De Matteis)

